

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2528

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

**(COSTA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(SPINI)**

CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

**(TESINI)**

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

E GLI AFFARI REGIONALI

**(CIAURRO)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione

---

*Presentato il 15 aprile 1993*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 15 luglio 1986, n. 271, di conversione del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, attribuiva alle regioni la facoltà di adottare, nella valutazione della qualità delle acque di balneazione, limiti più permissivi, per l'ossigeno disciolto, di quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, subordinatamente all'accertamento che il fenomeno dipendesse esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione. La stessa legge subordinava, altresì, l'esercizio di tale facoltà all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie in base a criteri indicati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Il persistere dei fenomeni di eutrofizzazione ha reso necessaria la proroga della predetta legge; a ciò si è provveduto con il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

Nel 1992, essendo ormai scaduta la predetta proroga e ravvisandosi ancora la necessità di operare in deroga per il richiamato parametro, fu inserita un'apposita norma all'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 344; tale decreto-legge è stato però respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1992 (atto Camera n. 1338). Ciò comporta che il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione balneare 1993, sulla base dei risultati analitici rilevati nel 1992, sarà sfavorevole per consistenti tratti della costa del medio ed alto Adriatico con il rischio concreto che una tale situazione si protrarrà nel 1993 con immaginabili riflessi negativi sul turismo e quindi sull'economia di regioni a spiccata vocazione turistico-balneare; ciò in dipendenza di situazioni che, con le cautele di ordine igienico-sanitarie da porre in atto,

non configurano un rischio, neppure minimo, per la salute dei bagnanti.

Con il presente decreto si provvede quindi, in attesa della revisione di tutta la normativa concernente la qualità delle acque di balneazione, a ripristinare la possibilità di poter derogare, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite dell'ossigeno disciolto. Si provvede, altresì, a consentire che le regioni, che durante il 1992 hanno messo in atto un adeguato programma di sorveglianza, possano elaborare i dati relativi a detto anno avvalendosi della facoltà di deroga.

Il presente decreto è costituito da 5 articoli.

L'articolo 1 fissa le condizioni alle quali le regioni possono avvalersi del regime di deroga ai valori limite del parametro ossigeno disciolto fissati nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

L'articolo 2 fissa gli adempimenti delle regioni conseguenti all'adozione dei valori di deroga.

L'articolo 3 dà la facoltà alle regioni, che durante il 1992 hanno messo in atto un adeguato programma di sorveglianza, di elaborare i risultati conseguiti in detto anno avvalendosi della facoltà di deroga.

L'articolo 4 modifica l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 rendendolo perfettamente aderente alla direttiva CEE n. 76/160. Con tale modifica viene a cadere la necessità di prevedere deroghe per il parametro colorazione contrariamente a quanto previsto con i precedenti provvedimenti.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.

\* \* \*

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

*Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1993.*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988.

#### ARTICOLO 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

#### ARTICOLO 3.

1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1.

## ARTICOLO 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

## ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993.

## SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

COSTA, *Ministro della sanità.*

SPINI, *Ministro dell'ambiente.*

TESINI, *Ministro della marina mercantile.*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.